

Codice A1418A

D.D. 9 maggio 2020, n. 426

Preso d'atto, alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, della concessione in uso temporaneo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà della Città di Ivrea, già oggetto di autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010.



ATTO N. DD-A14 426

DEL 09/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: Presa d'atto, alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, della concessione in uso temporaneo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà della Città di Ivrea, già oggetto di autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
- c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture

sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

- il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 3/R ha aggiunto all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 12/R/2011 la seguente lettera: “d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili”;

- lo stesso Regolamento n. 3/R del 29.3.2018 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento n. 12/R/2011 con il seguente: “3. Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nei seguenti casi:

a) quando è necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile;

b) quando gli alloggi oggetto di esclusione sono in stato manutentivo tale da precluderne l'assegnazione e il destinatario del progetto si fa carico del loro recupero”;

premesso, infine, che con determinazione n. 75 del 28 gennaio 2019 è stata autorizzata l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di proprietà della Città di Ivrea, sito in Via Garibaldi 31, da destinare ad accoglienza temporanea di nuclei in emergenza abitativa;

preso atto che la Città di Ivrea, con deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 23 aprile 2020, trasmessa con nota prot. n. 13115 del 30 aprile 2020, alla luce “dell'emergenza sanitaria attualmente in corso legata alla diffusione del corona virus” e considerato che “l'ASLTO4 per poter far fronte adeguatamente all'emergenza in corso ha chiesto aiuto a medici e personale sanitario in generale di altri sedi e/o regioni”, al fine di “trovare sistemazioni alloggiative provvisorie per detto personale”, ha stabilito “di concedere temporaneamente in uso gratuito all'ASLTO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea, l'alloggio n. 25 sito al secondo piano di corso Garibaldi n. 31, da destinare ai medici e personale sanitario di altre sedi e/o regioni, impegnati nell'emergenza del COVID19”;

considerato che la decisione assunta dalla Città di Ivrea si pone in un quadro di iniziative straordinarie legate alla necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto e che si tratta di un alloggio già oggetto di autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, quindi utilizzato per finalità diverse da quelle proprie;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.
- regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008

DETERMINA

1) di prendere atto, per le ragioni evidenziate in premessa e alla luce dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, della concessione in uso temporaneo all'ASL TO4 dell'alloggio di edilizia sociale di proprietà della Città di Ivrea, sito in Ivrea, Via Garibaldi 31, già oggetto di autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della legge regionale n. 3/2010, concessa con determinazione n. 75 del 28 gennaio 2019;

2) di richiedere alla Città di Ivrea, al venir meno delle necessità connesse all'emergenza epidemiologica, di comunicare a questo Settore la cessazione della concessione in uso temporaneo all'ASL TO4 dell'alloggio di cui al punto 1.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi